

CAMERA DEI DEPUTATI N. 943

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ABETE, CACCIA, MEROLLI, ARMELLIN, BECCHETTI

Presentata il 30 novembre 1983

Norme per l'introduzione dell'educazione stradale nella scuola media

ONOREVOLI COLLEGHI! — Negli ultimi anni è stata dedicata da parte delle autorità di Governo, del Parlamento, degli organismi ministeriali preposti alla circolazione e al traffico, degli enti interessati, particolare attenzione al tema della sicurezza stradale. Una questione di non poca importanza, visto l'alto numero dei morti e di feriti che ogni anno si registrano sulle nostre strade provocando non solo lutti e dolori, ma anche altissimi costi sociali.

La sensibilizzazione dell'opinione pubblica, l'opera attenta e vigile delle forze dell'ordine, le disposizioni adottate in tema di limitazione di velocità, hanno dato risultati incoraggianti. Ma i costi sociali rimangono ancora alti.

La recente conferenza di Stresa ha evidenziato un costo degli incidenti stradali stimato nel 1981 in 5.500 miliardi di lire.

Annualmente nel nostro Paese a seguito della circolazione stradale si hanno circa 10 mila morti e 220 mila feriti. A

fronte di questi dati terrificanti, ve ne è un altro positivo. La mortalità relativa al parco veicoli (numero dei morti su autoveicoli in circolazione) si è ridotta, a partire dal 1952, dal 5,4 per mille allo 0,48 per mille nel 1979; così pure il numero di incidenti sulle autovetture in circolazione a partire dal 1961 dal 10,4 per mille all'1,58 nel 1979.

È indubbio che, se da una parte questi risultati positivi, ancorché non soddisfacenti, sono riconducibili ad un uso più accorto dei mezzi accresciutosi parallelamente al lievitare dei loro costi di acquisto e di gestione, dall'altra notevole merito va ascritto alla sensibilizzazione dell'utenza sui temi dell'educazione stradale.

Ma questa educazione stradale, per dare appieno i suoi frutti, non deve rimanere episodica, legata a campagne stagionali o particolari. Deve cominciare ad essere impartita fin dai primi anni della scolarità dell'obbligo, come avviene già

nella stragrande maggioranza dei Paesi occidentali.

Va infatti considerato che il giovane è il pedone di oggi, il ciclista di domani o il ciclomotorista di domani, il motociclista o l'automobilista degli anni a venire. L'uso della strada riveste quindi un'importanza primaria ad ogni età.

Una seria e articolata educazione stradale nella scuola dell'obbligo contribuirebbe pure ad un uso più razionale dei mezzi conducibili dai ragazzi come bici o ciclomotore. Specie di quest'ultimo, spesso contestato più per l'esuberanza

giovanile dei suoi conducenti che per vere e proprie infrazioni al codice della strada. Un'esuberanza non certo eliminabile con l'obbligo della patente, ma, piuttosto, riconducibile nei limiti dell'accettazione da parte degli altri utenti della strada attraverso un'opera continua e formativa che solo l'educazione stradale elevata a materia obbligatoria di studio può dare.

Con questi intenti, sottoponiamo alla vostra attenzione per la discussione e la approvazione, la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Nella scuola media obbligatoria è introdotto l'insegnamento dell'educazione stradale come materia autonoma, non curricolare e quindi non valida di fini del passaggio di classe e del superamento del corso di studi.

ART. 2.

L'insegnamento dell'educazione stradale è impartito per due ore settimanali da uno degli insegnanti delle seguenti materie: lettere, storia-educazione civica, applicazioni tecniche, in possesso della relativa specializzazione conseguita in seguito al superamento di appositi corsi istituiti di concerto dai Ministeri dei trasporti, dei lavori pubblici, dell'interno, della sanità e della pubblica istruzione.

ART. 3.

L'insegnamento deve avere per oggetto la segnaletica (verticale e orizzontale), le norme di comportamento, i pericoli della strada (con particolare riferimento a pedoni, ciclisti e ciclomotoristi), i veicoli e le loro componenti meccaniche, le norme elementari di soccorso stradale, secondo i programmi dettagliati stabiliti con proprio decreto dal Ministro della pubblica istruzione.

ART. 4.

I Ministri di cui all'articolo 2, ciascuno per la propria competenza, devono fornire alle scuole il necessario materiale didattico, assistendo gli insegnanti nelle esercitazioni pratiche cui i giovani saranno eventualmente sottoposti.

ART. 5.

Al termine del corso di studi obbligatori, agli allievi ritenuti idonei dall'insegnante di educazione stradale è rilasciato un attestato che consenta agli stessi di ottenere, senza ulteriori formalità, al raggiungimento del sedicesimo anno di età, la patente di categoria A ad uso privato.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore a partire dal secondo anno scolastico successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.